## Tribunale Civile di Cosenza

## Sezione Seconda

Il Giudice, dott.ssa Rosangela Viteritti, ha emesso ai sensi dell'art.702 bis cpc la seguente

## ORDINANZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2295/2016 e vertente

## TRA

O rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cavallo e dallo Avv. Maria Magro

RICORRENTE

## Contro

., rappresentata e difesa dall'avv.

considerato che con ricorso depositato in data 20/5/2016 O ha chiesto "accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione nella categoria "S" di c.d. "sofferenza", associata al nominativo del Sig. per il finanziamento n. 1216494 presso l'EURISC - il Sistema di Informazioni creditizie gestito dalla CRIF S.p.A. per come operata dalla . ordinando alla convenuta Banca di provvedere all'immediata cancellazione di tale appostazione e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento dei danni patiti dal'odierno ricorrente per i citati titoli, che si quantificano complessivamente, nella somma di € 36.000,00, -come sopra e nell'allegata documentazione meglio precisata e qualificata nelle rispettive causali-, o in quella maggiore o minore cifra che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 c.c. IV c. e rivalutazione dalla data dell'evento e sino al soddisfo nonché, ex art. 614 bis c.p.c., al pagamento di una somma pari a € 100,00 o quella diversa ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'attuazione dell'ordine di cancellazione richiesto. In ogni caso, qualora la banca si dovesse costituire contrastando la domanda giudiziaria, eccependo la legittimità del suo comportamento, si chiede sin d'ora la condanna della stessa ex art. 96 I e/o III comma c.p.c. da quantificarsi in via equitativa", con vittoria di spese da distrarre, deducendo a sostegno della domanda di avere stipulato con l'Istituto di credito resistente il finanziamento n. 12164 94 del 3/12/2008; che alla data del 9/11/2009 come da comunicazione di decadenza del beneficio del termine e contestuale diffida di pagamento, presentava un insoluto pari a € 19.310,69 al cui pagamento provvedeva tramite bonifici del 26/11/2012 e dell'11/12/2012; che nel dicembre 2015 la



Banca Popolare dell'Emilia, cui si era rivolto per la concessione di una linea di credito, gli rappresentava la presenza per quel finanziamento di una segnalazione in EURISC-CRIF, nella categoria sofferenze, poi effettivamente riscontrata tramite visura, da cui risultava un'appostazione U del 31/3/20!5; di avere subito da tale segnalazione erronea un danno patrimoniale per perdita di chances e un danno non patrimoniale per lesione della reputazione personale di buon pagatore;

considerato che l'istituto di credito, costituendosi in giudizio, ha resistito al ricorso, eccependone l'inammissibilità e l'infondatezza ed in subordine ha opposto il rilievo causale ex art.1227, 1º comma, c.c. che ha avuto la stessa condotta tenuta dall'attore, deducendo che i propri uffici si erano attivati per la cancellazione in seguito al pagamento della morosità pacificamente maturata tanto che la centrale rischi aveva attestato l'insussistenza di alcuna esposizione già al dicembre 2012;

## Osserva

L'addebito che l'attore muove all'istituto di credito è quello che in data 31/3/2015 presso l'EURISC gestito da CRIF S.p.A. risulta ancora la appostazione del proprio nome nella categoria "sofferenze" in connessione al finanziamento n.1216494 contratto con Unitaria, sebbene estinto da oltre tre anni in data 11/12/2012.

E' circostanza pacifica, oltre che provata, attraverso le risultanze documentali (cfr. doc. 7 e 8 del fascicolo di parte attrice) che alla data del 12/1/2016 lo istante risulta segnalato alla Crif spa (società gestore del sistema informatico Eurisc che raccoglie i dati forniti dagli enti creditizi e finanziari), in ordine al contratto di finanziamento per cui è causa, quale sofferente per ritardi presenti non regolarizzati alla data dell'ultimo aggiornamento eseguito in data 31/3/2015, dovendosi intendere per ultimo aggiornamento, secondo la "Guida alla lettura dei dati creditizi" allegata alla visura Crif "la data alla quale si riferiscono le ultime informazioni fornite dall'Istituto di credito partecipante sul finanziamento. L'aggiornamento dei dati avviene normalmente su base mensile, pertanto eventuali variazioni nelle informazioni che siano intervenute successivamente a tale data potranno aggiornare i dati solo quando verranno ulteriormente comunicate dall'Istituto di Credito a Crif".

Risulta, altresi, incontestato che l'istante ha definitivamente estinto la posizione debitoria relativa al contratto di finanziamento per cui è causa in data 11/12/2012.

Ry

Le circostanze sopra evidenziate dell'estinzione del contratto di finanziamento in data 11/12/2012 e della perdurante appostazione del nome dell'istante nella categoria sofferenze alla data del 12/1/2016 rende evidente l'illegittimità della segnalazione e la responsabilità di La di non avere segnalato l'intervenuta estinzione del finanziamento.

La deduzione difensiva dell'Istituto di credito di avere effettuato subito dopo l'estinzione del debito la relativa segnalazione al Crif non è stata adeguata mente riscontrata e come tale non può essere valorizzata, atteso che il docu mento al riguardo prodotto (cfr all.to n.3 del fascicolo di parte del resistente), peraltro di incerta provenienza, non contiene alcuna indicazione circa la data in cui una ha segnalato alla Crif S.p.A. l'avvenuta estinzione del finanziamento.

Inoltre, le altre deduzioni dell'Istituto di credito non sono dirimenti, atteso che se è vero che la voce "ritardi di pagamento" evidenzia l'inesistenza di rate non pagate, è altrettanto vero che alla voce "numero massimo di rate con ritardo" figura il numero "7" e alla voce "peggior stato segnalato" figura la segnalazione "S" (ossia credito passato a sofferenza dopo ripetuti eventi di insolvenza nei pagamenti), evidenziando che non può ritenersi, come invece assume l'istituto di credito, che tali indicazioni non siano riferite alla situazione attuale del finanziamento bensì alle vicende verificatosi nel corso della vita del finanziamento, dal momento che nella visura si attesta che i dati sono aggiornati al 31/12/2015, aggiornamento che, come detto sopra, avviene normalmente su base mensile.

Accertata la condotta colposa dell'istituto bancario, deve accertarsi la sussistenza dei danni lamentati dall'attore derivanti dall'illecito comporta mento del convenuto.

Sul punto l'attore ha allegato un danno all'immagine personale, alla sua reputazione ed onorabilità nonché un danno patrimoniale-economico come lucro cessante dovuto al mancato accesso al finanziamento richiesto alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna di cui aveva bisogno a causa della segnalazione.

Al riguardo, va detto che la suprema corte riconosce in ipotesi di illegittima segnalazione del debitore alla centrale rischi, sia il danno non patrimoniale alla persona, con riguardo ai valori della reputazione e dell'onore, sia il danno al patrimonio (cfr. Cass. 2007/18316; 2007/12929; 2007/9233; 2006/14977; v. pure Cass. 2009/20120). Entrambi tali danni, inoltre, possono essere



liquidati in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. 2 settembre 2008, n. 22061).

Con riferimento ai danni patrimoniali relativi al lucro cessante del negato accesso al credito a causa dell'illegittima iscrizione, va rilevato che l'Ossebbene ha fornito adeguata prova (cfr all.ti n.5 e 6) del fatto che il finanziamento richiesto è stato negato a causa della denunziata sofferenza, non ha allegato e dimostrato il pregiudizio in concreto subito per effetto della mancata erogazione del finanziamento, rispetto al quale l'istante non ha palesato neanche le finalità che voleva conseguire con la sua erogazione.

Con riferimento, invece, al profilo risarcitorio della lesione della reputazione del segnalato, la Suprema Corte ha osservavo che in caso di illegittima segnalazione di una posizione in sofferenza presso la centrale rischi sussiste il danno da lesione dell'immagine sociale della persona che si vede ingiustamente indicata come insolvente. Tale lesione costituisce un danno reale che deve essere risarcito senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza. È corretto, pertanto, il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi, ammissibile qualora l'attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l'esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa entità del pregiudizio economico subito"(Cass. n. 12929/2007; Cass. 12626/2010, 2014/15609). Il danno, dunque, va liquidato in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso

Avuto riguardo alla durata della segnalazione (oltre tre anni), alla entità della somma iscritta a sofferenza, circa € 13.000,00, all'attività svolta dall'istante di agente di commercio e titolrare dell'omonima ditta individuale, del fatto che a nome dell'istante risultava un'altra segnalazione negativa, appare equo riconoscere un somma pari ad un quarto di quest'ultima.

concreto.

Va dunque riconosciuto all'attore, a carico dell'istituto di credito convenuto, in solido, il risarcimento per lesione dell'immagine sociale equitativamente determinato in Euro 3.250,00 al valore attuale della moneta, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

# P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, così provvede:



alla cancellazione dell'appostazione per cui è processo;
condanna U

al pagamento della somma di € 3.250,00, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo nonchè al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'avv. Cavallo Antonio e Magro Maria che hanno fatto richiesta di distrazione in € 290,00 per spese e € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cap

Così deciso in Cosenza, il 16/2/2017

Il Giudice

dott.ssa Rosangela Viteritti

TELLITORIO IN CANCELERIA

DA SERIA

DA SERI